

Causa Edilsud 2014 SRL semplificata e Ferreri c. Italia - Prima sezione – 5 marzo 2026 (ricorsi n. 32961 e altro)

Verifiche fiscali – Accesso alle sedi dell’impresa – Assenza dell’obbligo di motivazione – Mancata previsione di un controllo giurisdizionale – Violazione dell’art. 8 CEDU – Sussiste.

Integra violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione, da parte della legge, di specifiche condizioni per autorizzare accessi alle sedi dell’impresa e al domicilio dell’imprenditore nell’ambito di verifiche fiscali, nonché di mezzi di impugnazione effettivi avverso tali misure.

Fatto e diritto. La sede dei ricorrenti – una SRL e il suo socio unico – era stata oggetto di un accesso della Guardia di finanza. Questa agiva su mandato della procura della Repubblica di Foggia, nel quadro di indagini su possibili reati fiscali (v. n. 1-2 della sentenza). Successivamente, una perquisizione si era svolta anche presso il domicilio del Ferreri e in due sue automobili. Le perquisizioni non avevano portato a sequestri, tranne che per taluni documenti consegnati spontaneamente e altri trovati in una delle macchine.

Il ricorso alla Corte EDU era stato immediato, sulla base dell’art. 8 della Convenzione. Esso sarebbe stato violato in quanto la normativa vigente in materia di verifiche fiscali non individuerrebbe con sufficiente precisione le finalità e i presupposti per l’adozione delle misure in questione, lasciando un margine di discrezionalità troppo ampio alle autorità competenti. I ricorrenti avevano anche evidenziato che i provvedimenti di accesso erano stati adottati in assenza di un controllo preventivo da parte dell’autorità giudiziaria e che essi non possono neppure essere oggetto di un controllo giurisdizionale *ex post*, dal momento che non sarebbero presenti, nell’ordinamento, mezzi di impugnazione effettivi.

La Prima sezione della Corte (in composizione ristretta) ritiene di poter decidere per la constatazione di violazione, con poche sommarie frasi, dato l’indirizzo già affermato in ordine all’art. 52, primo comma, d.P.R. 633 del 1973. Tale previsione è, a giudizio della Corte, inadeguata a delimitare le finalità e i presupposti del potere attribuito alle autorità competenti di perquisire i locali dei contribuenti.

La Corte EDU, dunque, si conforma al precedente *Italgomme c. Italia* del 2025 (v. il *Quaderno* n. 22 (2025), pag. 121 ss.) nonché alla sentenza *Ferrieri e Bonassisa* dell’8 gennaio 2026; v. anche la decisione d’inammissibilità per tardività *Baldipera c. Italia* del 3 settembre 2026). Essa accorda ai ricorrenti in tutto – a titolo di danno morale – 7 mila e 600 euro e nulla per le spese.